



Regione Sicilia



**ISTITUTO "S. ANTONIO"- S.R.L**

**Tecnico Commerciale Indirizzo A.F.M. PARITARIO** D. A. n°1059/XI del 13/12/2002

**Sede sociale:** Via S. Pietro, 155 – 95031 ADRANO (CT)

**Tel/Fax:** 095-7604043; **E-mail** [itcs\\_antonio@tiscali.it](mailto:itcs_antonio@tiscali.it)

**Pec:** [istitutosantoniosrl@pec.it](mailto:istitutosantoniosrl@pec.it) **Sito internet:** [www.istitutosantantonio.it](http://www.istitutosantantonio.it)

**P. IVA:** C.F./ 04346880877 **Codice Meccanografico** CTTD315003

**Circolare n. 34**

**Adrano, 09/12/2021**

**Ai Docenti  
al Personale ATA  
Sito Web  
- Sede -**

**Oggetto: Emergenza COVID-19 – Obbligo vaccinale per il personale scolastico**

Con la presente si comunica che il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, ha esteso l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

Pertanto, a far data da **mercoledì 15 dicembre 2021** il personale in servizio negli Istituti del sistema scolastico nazionale dovrà essere in possesso della certificazione verde "rafforzata", consistente nel ciclo vaccinale primario (effettuazione della prima e seconda dose) e, per i soggetti già vaccinati, nella somministrazione della dose *booster* (terza dose), quest'ultima da effettuarsi nei tempi previsti dal Ministero della Salute, tenendo conto che l'intervallo tra le prime dosi e la terza dose è ora fissato in 150 giorni (5 mesi) e che il richiamo dovrà avvenire entro il termine di validità del "Green pass base" adesso fissato in 9 mesi (e non più 12 mesi), così come esplicitato con nota del MIUR del 07.12.2021.

Laddove, a seguito di controllo, il soggetto risulterà sprovvisto di "Green pass rafforzato", verrà invitato a produrre entro 5 giorni: documentazione comprovante la vaccinazione; certificazione medica di omissione/differimento della vaccinazione; richiesta di vaccinazione presentata presso le autorità sanitarie e, in questo caso, la vaccinazione dovrà avvenire entro 20 giorni. In questo lasso di tempo, il soggetto interessato continuerà a svolgere l'attività mediante possesso ed esibizione del "Green pass base", ottenuto anche a seguito di tampone.

La vaccinazione può essere omessa o differita nei casi previsti dal Ministero della Salute e documentati mediante certificazione medica.

La nota MIUR precisa che l'obbligo vaccinale non si estende al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola, in modo "esterno" e che opera a qualunque titolo a supporto dell'inclusione scolastica e/o in attività di ampliamento dell'offerta formativa come pure addetti alle mense e ditte di pulizie.

**IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE  
(Prof. Egidio Stagnitta)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93